



PROVINCIA DI TORINO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

SEZIONE TERRITORIO

<p style="text-align: center;">LAVORI DI</p> <p style="text-align: center;">MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p style="text-align: center;">DELLA VIABILITA' STRADALE</p>
--

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO	DATA: 30 luglio 2010
-------------------------------------	-----------------------------

SETTORE TECNICO LL.PP. – SEZIONE TERRITORIO	
PROGETTISTA Arch. Roberta AIME Arch. Valentina RINARELLI Arch. Laura GAIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Silvano TEMPO

CAPO I - SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO -

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria della viabilità stradale per garantire la costante agibilità delle strade comunali, la sicurezza e la fruibilità da parte di tutti gli utenti sia automobilisti che pedoni e ciclisti mediante la realizzazione di una serie di interventi atti a creare flussi di traffico differenziati e protetti, secondo le entità e le caratteristiche prescritte nel presente Schema di Contratto e nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, opere distinte secondo le categorie di intervento di cui al successivo art.2 per un periodo di **120 giorni** a far data dal verbale di consegna e, comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 2- AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ammonta ad Eu **173.400,00 (centosettantemilaquattrocento /00)** di cui:

- per lavori, fisso ed invariabile, soggetto a ribasso, pari ad **Eu 170.000,00 (a misura)**;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Eu 3.400,00.**
- oltre I.V.A. 20% pari ad **Eu 34.680,00;**

I lavori consistono delle lavorazioni di seguito elencate schematicamente:

1. Ripristino dei manti stradali
2. Segnaletica stradale verticale ed orizzontale
3. modifica manufatti stradali

I lavori dovranno eseguirsi nel rispetto di specifiche disposizioni tecniche che verranno impartite con appositi ordini di servizio, da parte della D.L.

I lavori avranno una durata di **120 (centoventi) giorni** a far data dal verbale di consegna da effettuarsi nelle forme di legge e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 3 – NATURA DEI LAVORI

Dall'esame dell'elenco descrittivo dei lavori, di cui al precedente art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del **D.P.R. 25.01.2000 n. 34**, la categoria prevalente viene stabilita in **OG3** "Strade, autostrade, ponti, [.....]" (**classe I**) la quale incide sull'importo complessivo dei lavori per una percentuale del **100,00%**.

CODICE CUP:

CODICE CPV: 45233120-6 "Lavori di costruzione strade"

CODICE LAVORAZIONI: 02.001.001 "Sbancamenti e formazione cassonetti"
02.001.002 "Movimentazione terra"
02.001.003 "Formazione fondo stradale"

L'incidenza stimata per la manodopera è pari al **40%**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006 il soggetto concorrente può soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso, in aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere prodotta la documentazione e le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al comma 2 del citato art. 49.

*La natura e l'entità dei lavori oggetto dell'appalto **sono** tali da escludere gli adempimenti di cui all'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008 N. 81.*

ART. 4 - NORME GENERALI

Le opere che formano oggetto dell'appalto, comprendono tutto quanto occorre per la realizzazione di quanto indicato all'art. 1 del presente Schema di contratto, da eseguirsi a perfetta regola d'arte ed in rispondenza piena agli elaborati di progetto, nonché alle disposizioni ed alle clausole contenute nel presente Schema di contratto e nell'allegato Capitolato speciale d'appalto ed alle disposizioni che la Direzione Lavori riterrà necessario impartire in corso d'opera.

ART. 5 - NORME SPECIALI

La ditta aggiudicataria per tutto il periodo di vigenza del contratto, dovrà lasciare un recapito telefonico dotato di fax al quale verranno trasmessi gli ordini di servizio. Tale numero dovrà funzionare 24 ore su 24.

ART. 6 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 554, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del Codice Civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione al progettista:

I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono in oltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento

dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Le varianti eseguite per ordine della Stazione Appaltante o del Direttore Lavori saranno valutate e computate secondo quanto previsto dal Capitolato Generale per gli appalti del Ministero dei Lavori Pubblici applicando alle quantità ottenute i prezzi di cui all'allegato elenco, in mancanza di essi si provvederà all'applicazione del Vigente Prezziario della Regione Piemonte, in mancanza si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

ART. 7 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto, il Capitolato Generale d'Appalto per i LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, in quanto qui richiamato, l'offerta presentata dalla ditta ed allegata al verbale di gara, ed il piano di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 21.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non allegato materialmente al contratto, ma depositato agli atti del Comune.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme del presente capitolato e sarà indicato il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, a partire dalla consegna fino al collaudo.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è in ogni caso a totale carico dell'Ente Appaltante.

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE - LEGGI E REGOLAMENTI.

Per tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto ciascuna categoria di lavoro dovrà essere eseguita secondo le buone tecniche, la regola d'arte e secondo i dettami della scienza delle costruzioni, previa presentazione dei campioni da approvarsi dalla D.L.

L'impresa appaltatrice dei lavori è completamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza dei lavori appaltati.

L'impresa è inoltre tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le norme relative ai lavori appaltati, nonché le altre disposizioni che saranno emanate dalle competenti Autorità o entreranno in

vigore nel corso dei lavori, come pure ad osservare e fare osservare tutte le prescrizioni che, di volta in volta, saranno emanate per iscritto dalla Direzione Lavori.

In particolare è richiesta l'osservanza delle sottoriportate norme e disposizioni che si intendono qui richiamate ed incondizionatamente accettate:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145;
- b) Legge 20.03.1865, n. 2248 alleg. F sulle Opere Pubbliche;
- c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
- d) D.P.R. 25.01.2000 n. 34
- e) Legge 12.03.1999 n. 68
- f) D.P.R. 21.12.1999 n. 554
- g) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre a quanto specificato nel precedente articolo fanno carico all'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi.

- a) tutte le spese di gara, per la stipula del contratto, accessorie e conseguenti di cui all'art. 8;
- b) tutti gli oneri per l'installazione ed il mantenimento del cantiere e comunque necessari all'esecuzione dei lavori ivi compresi i mezzi provvisori;
- c) la manutenzione delle opere eseguite sino alla data del certificato di regolare esecuzione, senza che per ciò riceva compenso alcuno;
- d) osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni di cui alla vigente normativa ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore.
- f) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alle assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità, ecc. e/o le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso d'opera.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione dello 0,5% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;

- g) qualunque inadempienza in materia anti-infortunistica o qualunque danno arrecato a persone o cose sarà a carico esclusivo dell'appaltatore e sarà oggetto di deduzione in sede di liquidazione.

ART. 11 - CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le cauzioni provvisorie e definitive, previste rispettivamente dagli artt. 75 e 113 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, possono essere costituite a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria

Comunale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. Le cauzioni possono essere costituite sempre a scelta dell'offerente anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria, mediante presentazione delle schede tecniche, redatte secondo gli schemi approvati con Decreto M.A.P.12.03.2004 n. 123, compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo dei lavori e deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

A rettifica di quanto previsto nei predetti schemi, la cauzione definitiva deve essere costituita dall'esecutore dei lavori, per un importo pari al 10% dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 a stipulare una polizza di assicurazione, redatta secondo gli schemi approvati con Decreto M.A.P. 12.03.2004 n. 123, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata ai sensi degli artt. 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 103 comma 1 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 deve essere almeno pari a **Eu. 173.400,00**.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, di cui sopra, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 12 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 28.03.1997 n. 79, convertito dalla legge 28.05.1997 n. 140, è fatto divieto all'Amministrazione aggiudicatrice di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

ART. 13 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in **120** giorni a far data dal verbale di consegna e, comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

In ogni caso per il solo fatto di partecipare all'appalto le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare la consegna dei lavori in via di urgenza prima della stipula del contratto, dopo l'approvazione, da parte degli Organi competenti dell'esito dell'appalto e previa presentazione - entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto di approvazione - delle polizze a garanzia dei rischi di cui all'art. 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, di cui all'art. 11 del presente Schema di Contratto, pena la possibile decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i lavori da persona o da persone da designarsi, specie per il controllo alla posa di prestazioni specialistiche.

Egli avrà facoltà di: rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare. Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'Impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell'eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 15 -DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovrà essere affidata dall'Impresa al direttore tecnico della stessa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere l'appaltatore o il suo rappresentante, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale.

L'Appaltatore è tenuto, a seguito di comunicazione motivata da parte della Direzione dei Lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 16 -CUSTODIA CANTIERE ED ATTREZZATURA

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore le spese di cui all'art. 5 del Capitolato Generale.

Qualora il cantiere venga assoggettato a custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646 questa dovrà essere affidata unicamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio che occorrono per i lavori in economia.

L'Amministrazione può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.

ART. 17 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiore, saranno accertati secondo quanto disposto dall'art. 20 del Capitolato Generale con denuncia del danno fatta per iscritto dall'Impresa a pena di decadenza entro 5 giorni da quello del verificarsi del danno .

L'appaltatore dovrà eseguire i vari lavori con tutte le cure e precauzioni necessarie onde non danneggiare gli impianti e le condutture sia interrate che aeree dei vari servizi pubblici e sarà tenuto a risarcire tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati agli impianti sia comunali che delle diverse società.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 18 – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto quando il credito dello stesso, al netto del ribasso di gara e delle eventuali penali, raggiunga l'importo di **Eu. 50.000,00** secondo le

modalità di cui all'art. 168 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e all'art. 29 del D.M.LL.PP. 19.4.00, n. 145, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Il pagamento dei corrispettivi sarà comunque subordinato all'acquisizione del DURC concernente la regolarità e congruità retributiva, previdenziale e assistenziale, ivi compresi il versamento alla Cassa Edile, e di autodichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni.

La relativa fattura non potrà quindi essere emessa prima del raggiungimento dell'importo sopra descritto.

La liquidazione finale verrà pure effettuata nei termini di legge previa dichiarazione dell'Ufficio Tecnico della regolare esecuzione delle opere, nonché della loro ultimazione che dovrà essere regolarmente certificata

ART. 19 - PENALITA'

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nell'allegato capitolato verranno applicate le seguenti penali come previsto dall'art. 117 del D.P.R. 554 del 21.12.99:

- a) per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle polizze di cui all'art. 13 salvo quanto previsto all'art.34 € **170,00** (centocinquanta,00.)
- b) per ogni giorno di ritardo dall'inizio dei lavori salvo quanto previsto all'art. 34
€ **170,00** (centocinquanta,00.)
- c) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori salvo quanto previsto all'art. 34
€ **170,00** (centocinquanta,00.)
- d) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della struttura e del manto della copertura rispetto alle tempistiche del cronoprogramma dei lavori
€ **170,00** (centocinquanta,00.)

ART. 20 - MEZZI PROVVISORIALI

Se espressamente richiesto dalla Direzione Lavori l'Impresa aggiudicataria delle opere dovrà mettere a disposizione del personale cui affida l'esecuzione dei lavori continuativamente tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per la loro corretta esecuzione anche ai sensi del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Fermo quanto previsto all'art. 13 del presente schema di contratto in materia di consegna dei lavori in via di urgenza, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 22 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE

L'ultimazione dei lavori sarà accertata con certificato secondo quanto disposto dall'art. 172 del D.P.R. 554 del 21.12.1999.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da

parte del direttore dei lavori come del tutto marginali non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il conto finale dei lavori, dovrà essere compilato a cura della Direzione Lavori nel termine di tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

Entro 5 giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa dovrà sgombrare completamente il cantiere e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà.

In caso contrario nei confronti dell'Impresa dovrà applicarsi la penalità prevista nel precedente art. 19 per ogni giorno di ritardo dello sgombero.

ART. 23 – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, **il certificato di regolare esecuzione**, deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, comprensivo delle ritenute contrattuali, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI - PREZZO CHIUSO

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

ART. 25 - PRESCRIZIONI VARIE - OBBLIGHI SPECIALI DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA'

Nessuna opera può essere iniziata dalla ditta aggiudicataria dei lavori senza ordinativo scritto, salvo i casi di estrema urgenza.

Gli ordini scritti, saranno su schede, consegnate dalla D.L. alla ditta, firmate all'inizio lavori e alla fine, dove l'appaltatore stesso o sua persona delegata segnerà per ogni singola opera eseguita l'elenco dei lavori eseguiti con relative voci di prezzario, importo parziale e complessivo.

L'Appaltatore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzo d'opera, condutture, prese d'acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori la quale potrà di essi valersi per l'esecuzione di opere affidate ad altre imprese.

L'Appaltatore si impegna ad attrezzare convenientemente ufficio, magazzino e, dove occorra, laboratorio convenientemente attrezzato e dovrà tenere nel suo detto ufficio un telefono ed una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti, in caso di assenza una segreteria telefonica oppure telefax, esso inoltre avrà il tassativo obbligo di recarsi personalmente, e di inviare un suo rappresentato a rapporto presso l'Ufficio Tecnico ogni qualvolta venga richiesto il suo intervento.

L'Appaltatore dovrà consegnare gli "as built" degli impianti realizzati (2 copie più riproducibile e dwg) comprensivi delle norme di manutenzione ed uso e le schede tecniche della componentistica

Per ogni modifica che verrà apportata alle strutture e agli impianti, l'Appaltatore dovrà produrre una planimetria con indicate le varianti debitamente firmate.

Nell'eventualità di lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'Imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del

personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera d'officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o far effettuare dei sopralluoghi allo scopo di accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, settimanalmente o al termine di ogni singolo lavoro quando sia di poca entità, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornalieri e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

L'Appaltatore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

Sarà obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori o presenti nella zona.

Rimane quindi sollevata da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. In particolare si richiama il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.

ART. 26 - OPERE E MATERIALI

L'appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori, delle qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei lavori.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità sotto ogni rapporto e dovranno presentare tutti i caratteri di bontà inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totali spese dell'impresa delle opere e delle provviste riscontrate malfatte o di scadente qualità.

Tutti i materiali saranno misurati al momento del loro collocamento in opera, inoltre i materiali usati che venissero sostituiti resteranno di proprietà della ditta che potrà asportarli solo dopo l'autorizzazione scritta della Direzione Lavori che ne abbia riconosciuto la non utilizzabilità.

L'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno essere conformi alle norme delle leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti all'atto della costruzione delle opere stesse.

ART. 27 - SUBAPPALTO.

Tutte le lavorazioni, appartenenti a categorie generali o specializzate, di cui si compone l'intervento, diverse dalla categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 11 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163, sono tutte a scelta del contraente, subappaltabili o affidabili a cottimo.

Nell'ambito della categoria prevalente, la quota parte di lavori subappaltabili è pari al 30%.

ART. 28 - LIMITI E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO.

Ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione al subappalto in misura comunque non superiore al 30% della categoria prevalente è **INDEROGABILMENTE SUBORDINATA** alla verifica delle seguenti condizioni:

- 1) che l'impresa, e nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo numero 4);
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, e successive modificazioni.

ART. 29 - RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente il Protocollo d'Intesa sul contrasto al lavoro irregolare e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati firmato dal Comune di Collegno e dalle OO.SS in data 17 aprile 2008 e ad applicare altresì tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative anche nei rapporti con i soci.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad osservare scrupolosamente le norme in vigore (e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione, anche obbligatoria della manodopera in genere ed in particolare le norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

Al fine di controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice nei confronti dei lavoratori dipendenti, la Stazione appaltante al momento di emanare il certificato di pagamento dell'ultima rata, darà notizia dell'avvenuta ultimazione dei lavori all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L., ed all' I.N.P.S.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà alla Ditta e, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione dello 0,5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'appaltatore e altresì responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per la verifica di quanto sopra, ai sensi dell'art. 118, 7° comma del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 l'Appaltatore indipendentemente da quanto segnalerà la Stazione Appaltante, deve denunciare l'oggetto del contratto agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, e deve dare copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nei termini di cui al successivo articolo.

ART. 30 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA.

Data la natura e l' entità dei lavori non è richiesta la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 09.04.2008 n. 81.

Ai sensi dell' art. 131, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 96, comma 1 lett. g) e D. Lgs. 81/08, l'appaltatore redige e consegna un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il Piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore dei Lavori vigila sull'osservanza del Piano delle Misure di Sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare il Piano delle Misure per la Sicurezza dei lavori, prima dell'inizio dei lavori.

Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche di controllo.

Per quanto attiene le informazioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza di cui all'art. 24 del D.L. 19.12.1991, n. 406 l'Impresa aggiudicataria può fare riferimento all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, e USL, con sedi in Collegno.

ART. 31 - RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 118 DEL D.LGS. 163/2006

L'Appaltatore è tenuto al totale rispetto di quanto previsto dall'art. 118 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ed in particolare a trasmettere:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro gg. 30 (giorni trenta) dalla data del verbale di consegna;

2) il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione di certificati di pagamento;

3) il piano delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 7 dell' art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è redatto nel rispetto dell'art. 100 del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre gg. 30 (giorni trenta) dalla data del verbale di consegna del medesimo.

Il piano delle misure di sicurezza sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 32 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai contratti stipulati con l'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Torino..

ART. 33 - CESSIONE DEI CREDITI

Riguardo alle eventuali cessioni di crediti, si fa espresso richiamo alle prescrizioni ed alle sanzioni di cui all'art. 117) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Schema di contratto in materia di decadenza dall'aggiudicazione, l'appaltatore potrà incorrere nella risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- 1) ove ritardi ad iniziare i lavori oltre il 10° giorno dal verbale di consegna di cui all'art. 13
- 2) ove ritardi a concludere i lavori oltre 10 gg. dal termine contrattuale stabilito;
- 3) ove per qualsiasi caso o ingiustificato motivo sospenda i lavori per oltre 48 ore consecutive;
- 4) in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento dei lavori quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero i lavori stessi, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale;
- 5) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- 6) quando senza consenso dell'Amministrazione avesse ceduto tutto od in parte ad altri, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- 7) gravi e ripetute violazioni del piano delle misure di sicurezza previa formale costituzione in mora dell'interessato;
- 8) in tutti i casi di cui all'art. 135 e 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- 9) nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nei termini fissatigli, a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 40, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente, e precisamente:

- a) a versare le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste nell'art. 34;
- b) ad effettuare la costituzione del deposito cauzionale o la costituzione di polizza fidejussoria bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 11 ovvero non si presenti per la stipula del contratto, sia inadempiente nei termini previsti dal Codice Civile, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento da notificarsi tramite raccomandata A.R. all'aggiudicatario ed eventualmente al fidejussore, e si provvederà:
 - 1) senza indugio all'incameramento della cauzione;
 - 2) ad una nuova aggiudicazione alla ditta che segue in ordine di graduatoria nella gara, ovvero, in mancanza:
 - a) ad una nuova gara con oneri a carico dell'aggiudicatario
 - b) alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo eventualmente all'azione giudiziaria.

ART. 35 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999. Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul Certificato di Regolare Esecuzione, devono essere presentate ed iscritte, pena decadenza, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento di cui al precedente comma. In materia di riserve sui documenti contabili si applica l'art.240 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

ART. 36 - FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.